

**Cumulo pensionistico:
destinatari e tipologie**

**Cumulo pensionistico: criteri di
calcolo**

**Cumulo pensionistico:
professionisti e settore dello
spettacolo**



CIRCOLARI

Cumulo pensionistico: destinatari e tipologie

A CHI SI RIVOLGE



DATORI DI LAVORO

Sì



LAVORATORI

Sì



PROFESSIONISTI

No

ABSTRACT

Quando i contributi risultano accreditati in più negli stessi identici periodi la facoltà di cumulo non è esercitabile, perché è necessario che almeno una parte dei periodi di una gestione non si sovrappongano ad altri

COMMENTO

La pensione in cumulo ha rappresentato, dal 2013 in poi, una svolta importante per permettere l'accesso, in modo gratuito, alla pensione a favore di coloro che presentano contributi "sparsi" in più di una gestione previdenziale obbligatoria.

A mano a mano la legge ha contribuito ad estenderne la portata anche ad istituti come l'Ape sociale, la pensione anticipata ai precoci e da ultimo alla pensione con quota 100.

Inoltre, anche i periodi di contribuzione accreditata presso le Casse professionali possono essere cumulati con altri presenti nelle gestioni Ago dell'Inps o in quelle speciali dei lavoratori autonomi.

L'intera disciplina è molto articolata anche perché questo strumento convive con altri più settoriali, come per la gestione dello spettacolo ad esempio, e su questa varietà, stratificatesi nel tempo anche grazie agli interventi amministrativi, l'Inps ha pubblicato il messaggio 18 maggio 2020, n. 2053. L'intervento è stato effettuato all'inizio della fase 2 di ripresa dopo il lockdown pandemico, ed è passato un po' sotto silenzio benché contenga importanti precisazioni sull'applicazione dell'istituto che cercheremo di approfondire.

Va tenuto presente che il cumulo gratuito ex lege 228/2012 di cui parla il messaggio riguarda soltanto chi ha contributi versati prima del 1996 e pertanto rientra nella categoria dei "vecchi iscritti". Non affronteremo quindi la questione del cumulo per coloro, "nuovi iscritti", che hanno contributi accreditati solo dal 1996 in poi e per i quali la circolare Inps di riferimento è la n. 103/2017.

Il quadro generale

Gli assicurati iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata Inps e alle forme sostitutive (es ex Enpals) ed esclusive della medesima (es. ex Inpdap), hanno facoltà di cumulare gratuitamente tutti i periodi assicurativi non coincidenti (non è possibile un cumulo parziale, limitato cioè solo ad alcuni mesi o anni) al fine del conseguimento di un'unica

pensione a condizione che (art. 1, L. 228/2012; Inps, circ. 120/2013; L. 232/2016; Inps, circ. 60/2017):

- non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni presso una delle gestioni interessate al cumulo;
- presentino contributi accreditati prima del 1996.

I soggetti titolari di pensione a carico di una delle gestioni interessate non possono conseguire la pensione in cumulo, anche nel caso in cui la gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione è diversa da quelle presso le quali sono presenti periodi assicurativi che si intendono cumulare.

La facoltà di cumulo è funzionale alla maturazione dei requisiti di anzianità contributiva necessari per perfezionare:

- la pensione di vecchiaia (dal 2013);
- la pensione anticipata (dal 2017);
- la pensione anticipata ridotta per i precoci;
- l'APE sociale;
- quota 100.

La facoltà di cumulo in base alle predette norme non è prevista per perfezionare la pensione contributiva. In quest'ultimo caso infatti già esiste per chi ha versato contribuzione obbligatoria dal 1996 in poi il sistema di cumulo gratuito introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. 184/1997 (v. Inps circ. 103/2017 e circ. 116/2011)

La facoltà di cumulo è funzionale anche per chiedere la pensione ai superstiti e l'assegno di invalidità.

Gestioni interessate

Abbiamo detto che il cumulo permette di sommare i contributi accreditati in più gestioni, cioè tutte quelle obbligatorie. C'è un'eccezione, secondo il messaggio citato, relativa alla copresenza di contributi presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi: in questi casi il cumulo della contribuzione posseduta può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613. Si tratta cioè della facoltà di cumulare gratuitamente i contributi di tali due gestioni ai fini dell'ottenimento di una pensione unica. Da quanto precisato dall'Inps si ricava che se al contrario, le gestioni interessate fossero ad esempio tre, l'Ago Inps, una gestione autonoma e la gestione separata, sarebbe possibile esercitare la facoltà di cumulo di cui alla legge 228/2012.

Ulteriori requisiti

Il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo si consegue sempreché, sussistano gli ulteriori requisiti previsti dalla gestione previdenziale alla quale l'assicurato da ultimo iscritto, oltre a quelli di età (67 anni fino al 2022) e contributivi (20 anni), come ad esempio l'importo soglia previsto ad es. per la gestione separata.

l'Inps precisa che il requisito dell'importo soglia, cioè la maturazione di un importo minimo della pensione oltre a quelli di età e anzianità contributiva, va verificato quando il soggetto che richiede la pensione di vecchiaia in cumulo:

- è da ultimo iscritto alla gestione separata (in questo caso l'importo soglia nel 2020 è di 689,74 euro mensili);
- è da ultimo iscritto ad una Cassa professionale che prevede il requisito dell'importo soglia

variabili da Cassa a Cassa;

– ha, in tutte le gestioni interessate dal cumulo, il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996, ed ha un'età inferiore a 71 anni adeguati alla speranza di vita (dal 2023). Infatti, se avesse compiuto i 71 anni potrebbe andare in pensione contributiva con almeno 5 anni di contributi ma senza la necessità di avere raggiunto l'importo soglia.

Pensione anticipata in cumulo: il requisito dei 35 anni

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo previsto per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata in regime di cumulo ai sensi dell'art. 1, c. 239, legge 228/2012, ciascuna gestione tiene conto della disciplina prevista dal rispettivo ordinamento.

Nella generalità dei casi il requisito generale è di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Se tra le gestioni interessate al cumulo ve ne è una in cui ordinamento subordina il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata al possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva utile per il diritto - cioè al netto dei periodi di malattia e disoccupazione o ad essi equiparati (quali, a titolo esemplificativo, ASpl, Mini-Aspi, Naspi) - ai fini della verifica della sussistenza del predetto requisito si deve tener conto di tutta la contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo, comprese le c.d. Casse professionali.

L'Inps fa il seguente esempio.

Un assicurato è in possesso:

- il FPLD, di 32 anni di contribuzione effettiva e figurativa per CIGS e mobilità e 5 anni di contribuzione figurativa per disoccupazione;
- presso la Gestione separata, di 5 anni e 10 mesi di contribuzione effettiva.

Solo nella prima gestione occorre aver ei 35 anni prescritti ma non nella gestione separata. Se si dovesse guardare al solo FPLD i 35 anni non sarebbero maturati.

Tuttavia, per il messaggio Inps ai fini del conseguimento del diritto alla pensione anticipata, al ricorrere delle previste condizioni, il requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione o ad essi equiparati è perfezionato considerando la contribuzione posseduta in entrambe le gestioni: il soggetto infatti ha maturato 42 anni e 10 mesi di contribuzione di cui, 37 anni e 10 mesi di contribuzione al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione o ad essi equiparati (e 42 anni e 10 mesi di contribuzione totale).

Periodi coincidenti

Il presupposto fondamentale per esercitare la facoltà di cumulo è che esistano periodi tra le diverse gestioni non coincidenti.

Se ad esempio l'interessato ha accreditato i contributi in due gestioni (gestione commercianti Inps come socio e gestione separata come amministratore) negli stessi identici periodi, secondo il messaggio 2053/2020 la facoltà di cumulo non è esercitabile. Naturalmente essendo la logica, la medesima, la conclusione vale anche per la totalizzazione.

L'importante precisazione, mai fatta espressamente finora, porta ai seguenti esempi:

Esempio 1

Un soggetto è in possesso di 21 anni di contribuzione in FPLD (2000-2020) e 21 anni di contribuzione in Gestione Separata (2000-2020). Tale soggetto non può conseguire la pensione in regime di cumulo in quanto la contribuzione è completamente sovrapposta. Se invece solo i periodi di una gestione coincidono totalmente con quelli di un'altra allora è possibile accedere al cumulo.

Esempio 2

Un soggetto è in possesso di 21 anni di contribuzione in FPLD (2000-2020) e 6 anni di contribuzione in Gestione Separata (2015-2020). Tale soggetto può conseguire la pensione in regime di cumulo in quanto la contribuzione non è completamente sovrapposta (ai fini del diritto si considererà la contribuzione versata nel FPLD per il periodo 2000-2014 e in Gestione Separata per il periodo 2015-2020).

SI RICORDA CHE

La domanda di cumulo va presentata all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo l'assicurato è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento. Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l'ultima contribuzione a favore del lavoratore. Qualora al momento della domanda di prestazione con il cumulo il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni, ha facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'Inps che stipula, se necessario, apposite convenzioni con gli enti interessati al regime di cumulo. L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Cumulo pensionistico: criteri di calcolo

A CHI SI RIVOLGE

**DATORI DI LAVORO**

Sì

**LAVORATORI**

Sì

**PROFESSIONISTI**

No

ABSTRACT

Per determinare i criteri di calcolo dei pro rata di pensione a carico di ogni gestione, occorre sommare i contributi non coincidenti accreditati prima del 1996 e verificare il superamento o meno dei 18 anni di contribuzione complessiva. In ogni caso anche i periodi coincidenti verranno valutati ai fini del calcolo di ciascun pro-rata

COMMENTO

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni o redditi di riferimento.

L'Inps, con il messaggio 18 maggio 2020, n. 2053, esplicita tale regola con un esempio: nel caso di un soggetto in possesso di contribuzione in una delle casse della gestione pubblica al 31 dicembre 1992 (ex Inpdap) e nel FPLD dal 1993, occorre tenere conto dei seguenti elementi:

- per la liquidazione della c.d. quota A) di pensione (contributi accreditati fino al 31.12.1992), va presa in considerazione la retribuzione annua alla data di cessazione riferita al rapporto di lavoro con iscrizione presso la gestione pubblica, così come certificata nella posizione assicurativa dell'iscritto, con riferimento ai soli emolumenti valutabili in relazione alla cassa d'iscrizione dell'interessato. Tale retribuzione deve essere rivalutata fino alla data di decorrenza della pensione utilizzando le tabelle, in vigore nel regime generale Inps, in relazione ai rispettivi anni di decorrenza; in tale gestione la pensione sarà costituita solo dalla quota A;
- dal 1993 in poi, aggiungiamo noi, con l'iscrizione al FPLD (ad es. presso un'azienda privata), ed ipotizzando che prima del 1996 i contributi complessivi accreditati (sommando le due gestioni) siano inferiori a 18 anni, avremo una pensione retributiva basata sulla sola quota B (dal 1993 al 1995 compresi), le cui retribuzioni pensionabili saranno costituite dalle ultime (10 anni) retribuzioni percepite prima della decorrenza della pensione, mentre ci sarà la quota C (contributiva) basata sui contributi versati dal 1996 e rivalutati col meccanismo dei tassi di capitalizzazione.

Calcolo dell'anzianità contributiva

Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema

di calcolo della pensione (requisito di più o meno di 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995) si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle diverse gestioni, fermo restando la regola in base alla quale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo (per i periodi maturati nelle Casse professionali si veda l'apposito paragrafo).

Invece per determinare l'anzianità contributiva (n. di settimane) da utilizzare per conteggiare la quota retributiva, si considerano le settimane accreditate anche se coincidenti con quelle di altre gestioni.

Facciamo un esempio, riprendendo in parte il caso esemplificato dall'Inps poco fa: se l'assicurato avesse accreditato i contributi nella gestione pubblica fino al 31.12.1995 e iniziato contemporaneamente ad iscriversi e versare i contributi nel FPLD dal 1993, avrebbe 3 anni esattamente coincidenti (dal 1993 al 1995).

Pertanto, ai fini dell'individuazione del sistema di calcolo quei 3 anni si contano una sola volta (anzianità totale inferiore a 18 anni), mentre all'interno di ciascuna gestione i 3 anni coincidenti sono valutabili in entrambe le gestioni. Ecco come:

– gestione pubblica ex Inpdap: ci sarà una quota A (fino al 31.12.1992) e una quota B (dal 1993 al 1995) entrambe retributive basate sull'ultima retribuzione del 1995. La retribuzione per la quota B andrà valutata ai fini pensionistici considerando quei 3 anni di contribuzione.

– FPLD: ci sarà una quota B (dal 1993 al 1995) basata sulla media delle ultime (10 anni) retribuzioni prima della decorrenza della pensione da moltiplicare per 156 settimane (equivalenti ai 3 anni). Dal 1996 in poi ci sarà solo la quota contributiva.

Importo soglia

Alcune forme previdenziali prevedono l'accesso alla pensione alla maturazione, tra l'altro, di un importo minimo della pensione, come descritto nell'intervento precedente.

Il problema che si pone e che l'Inps nel messaggio 18 maggio 2020, n. 2053 risolve, riguarda le modalità di determinazione di tale valore.

Innanzitutto, dice l'Inps, la valorizzazione dell'importo soglia riguarda la gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. Per gestione di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l'ultima contribuzione, a qualsiasi titolo versata/accreditata, in favore del lavoratore.

Esempio

Tizio è stato iscritto al FPLD dal 1990 al 2005 ed è iscritto tuttora alla gestione separata che richiede per la pensione di vecchiaia la maturazione dell'importo soglia. In questo caso va verificato perché l'ultima gestione di iscrizione prima della pensione è la gestione separata. Se invece Tizio è stato iscritto al FPLD dal 1990 al 2000, poi dal 2001 al 2010 alla gestione separata e dal 2011 in poi alla gestione artigiani, non va verificato l'importo soglia perché l'ultima gestione di iscrizione (artigiani) non lo prevede.

In secondo luogo, quando è previsto dall'ultima gestione di iscrizione l'importo soglia, lo stesso deve essere verificato tenendo conto delle quote di pensione a carico delle gestioni dove sono stati perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Se Tizio ha contributi dal 1990 al 2005 accreditati nel FPLD ed è iscritto tuttora alla gestione separata, una volta maturati età e anzianità contributiva minima, per verificare la sussistenza dell'importo soglia, occorre sommare le quote di pensione maturate a quel momento in entrambe le gestioni e non solo in quella separata.

SI RICORDA CHE

Quando la somma dei contributi non coincidenti accreditati prima del 1996 a qualsiasi titolo nelle gestioni interessate al cumulo eccede i 18 anni allora la pensione sarà costituita da una parte retributiva (fino al 31 dicembre 2011) e da una parte contributiva dal 2012 in poi. Ciò farà sì che tutti i periodi accreditati entro il 2012 saranno da considerare retributivi salvo che si tratti di periodi maturati nella gestione separata.

Esempio

Iscrizione nel FPLD dal 1978 al 2002; dal 2003 al 2005 in gestione separata; dal 2006 ad oggi nella gestione dei dipendenti pubblici.

Avremo i seguenti pro rata a carico di ogni gestione:

- **FPLD:** quota A (retributiva) fino al 31.12.1992 - quota B (retributiva) dal 1993 al 2002.
- **Gestione separata:** solo quota contributiva dal 2003 al 2005;
- **Gestione dipendenti pubblici:** quota B (retributiva) dal 2006 al 2011 - quota C (contributiva) dal 2012 in poi.

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Cumulo pensionistico: professionisti e settore dello spettacolo

A CHI SI RIVOLGE**DATORI DI LAVORO**

Sì

**LAVORATORI**

Sì

**PROFESSIONISTI**

Sì

ABSTRACT

Dal 2017 anche i professionisti iscritti alle Casse privatizzate possono cumulare tali periodi con quelli accreditati nelle gestioni di competenza dell'Inps

COMMENTO

Dal 2017 la facoltà di cumulo è ammessa anche nei confronti degli assicurati iscritti agli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996 alle stesse condizioni degli altri lavoratori. Si tratta delle Casse di previdenza professionali e dell'INPGI.

Prima di entrare nel merito di alcune questioni specifiche affrontate dal messaggio 18 maggio 2020, n. 2053, inquadrriamo alcune regole generali.

Pensione anticipata

Il cumulo è funzionale innanzitutto ai fini della liquidazione della pensione anticipata con il requisito di anzianità contributiva di cui all'art. 24, c. 10, legge 214/2011, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12, legge 122/2010. Si tratta dei requisiti generali di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini quantomeno fino al 2022 compreso. Per il conseguimento della pensione anticipata in cumulo devono peraltro sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo, quali ad esempio la cessazione dell'attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali.

Pensione di vecchiaia

Il cumulo serve anche per perfezionare i requisiti contributivi richiesti per accedere alla pensione di vecchiaia, fermo restando quelli anagrafici che possono variare dalle gestioni "pubbliche" di competenza dell'Inps da quelli previsti da ciascuna Cassa.

Secondo la legge 228/2012 il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cumulo. Questo è un passaggio che ha affrontato la circ. 140/2017 dell'Inps nel raffronto tra i requisiti previsti dagli enti previdenziali pubblici e quelli degli enti privati citati in precedenza per i liberi professionisti.

La soluzione adottata dall'Inps è quella della "formazione progressiva" cioè quella di liquidare la pensione in cumulo in progressione, una quota da parte delle gestioni pubbliche (Inps – gestione separata – ex Inpdap e ex Enpals, ecc.) al raggiungimento dei 20 anni complessivi più il requisito anagrafico.

Per il messaggio 18 maggio 2020, n. 2053 ai fini della regola della formazione progressiva, occorre comunque attendere il perfezionamento dei requisiti di cui all'art. 24, commi 6 e 7, legge 214/2011, per la liquidazione del trattamento pensionistico con il cumulo dei periodi assicurativi presso una o più forme previdenziali gestite dall'INPS. Questo qualora i regolamenti delle Casse professionali interessate al cumulo prevedano dei requisiti inferiori a quelli dell'Ago Inps,

Può succedere anche il contrario cioè la maturazione in ordine di tempo:

- prima dell'età pensionabile presso una gestione Inps
- e poi l'età stabilita dal regolamento della Cassa.

Facciamo un altro esempio relativo ad un Assicurato, oggi consulente del lavoro, che ha compiuto 68 anni a febbraio 2019 e ha accreditato 13 anni di contributi all'INPS come dipendente dal 1990 al 2002. Dal 2002 si è iscritto all'Enpacl.

Ha complessivamente più di 20 anni di contribuzione.

Ha maturato la pensione di vecchiaia in cumulo per i criteri INPS a settembre 2017 (66 anni e 7 mesi e ha 20 anni complessivi di contribuzione). Decorrenza ottobre 2017.

A novembre 2019 ha perfezionato i requisiti anagrafico/contributivi Enpacl e se la pensione maturata in questa Cassa è pari ad almeno 5 volte il contributo soggettivo 2019, potrà acquisire il pro-rata Enpacl.

In definitiva la quota di competenza delle Casse professionali è liquidata a parte, generalmente in un momento diverso coincidente col raggiungimento dei differenti requisiti previsti dalle rispettive Casse.

Calcolo del pro rata

Anche qui valgono le stesse regole indicate nell'intervento precedente, e pertanto occorre verificare l'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e da qui ricavare le regole di calcolo applicabili da parte della Cassa, tenendo conto che ciascuna di esse regola l'avvio del periodo "contributivo" secondo criteri propri che possono variare da Cassa a Cassa.

Specifico è invece il criterio di conteggio di tale anzianità contributiva ante 1996 quando sono coinvolti periodi accreditati nelle Casse.

Infatti ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall'interessato presso l'assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata.

Ciò significa che non potrà essere conteggiata l'eventuale anzianità contributiva maturata presso le casse professionali e ciò è confermato dall'ultimo messaggio dell'Inps. Si tratta di un altro passaggio delicato la cui legittimità rispetto al dato normativo lascia qualche dubbio che ha opposto l'Inps alle Casse privatizzate.

In pratica un assicurato con 10 anni come dipendente iscritto all'Ago Inps dipendenti, 15 anni come iscritto Enpacl (di cui 8 prima del 1996) e dopo reinscritto nell'Inps sempre come dipendente, sarebbe considerato un vecchio iscritto ma con soli 10 anni antecedenti al 1996 (senza cioè contare gli 8 anni Enpacl). Ciò comporta che la pensione sarà così costituita: 1) da una pro rata Inps con una quota retributiva (quota A) per gli anni antecedenti al 1996 (dal 1978

al 1988) basata sulle retribuzioni pensionabili dell'epoca rivalutate e una quota contributiva dal 2003 fino alla decorrenza della pensione, tutta contributiva; 2) da un pro rata Enpacl dal 1988 al 2003 basato in pratica sul metodo di calcolo reddituale dell'Enpacl.

In definitiva la valutazione del sistema di calcolo in base all'anzianità ante 1996 (meno o più di 18 anni) vale solo per le forme previdenziali gestite dall'Inps. Il pro-rata di competenza delle Casse andrà invece conteggiato tenendo conto delle regole di ogni Cassa privatizzata, per le quali può variare il periodo "reddituale" e di conseguenza anche l'inizio di quello "contributivo".

Un'ultima annotazione, già esplicitata, riguarda la necessità di considerare l'importo soglia, in genere previsto da quasi tutte le Casse e pari ad un moltiplicatore del contributo soggettivo dell'anno del pensionamento, ma solo se la Cassa è l'ultima forma di previdenza in cui sono accreditati contributi, prima del pensionamento.

Settore dello spettacolo

I periodi di contribuzione presso la gestione dei lavoratori dello spettacolo (ex Enpals) possono essere utilizzati anch'essi ai fini del cumulo pensionistico.

Vanno però messi in evidenza alcuni aspetti:

– i soggetti che possono far valere contribuzione sia presso la gestione ex ENPALS sia presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti hanno diritto a conseguire una sola prestazione pensionistica attraverso la totalizzazione gratuita dei contributi versati ed accreditati in ambedue le gestioni, in base all'art. 16 del D.P.R. 1420/1971;

– ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva complessiva, utile a determinare il diritto a conseguire i trattamenti pensionistici in cumulo, non trova applicazione il meccanismo del c.d. "surplus contributivo" ex-Enpals.

Tale meccanismo, infatti, è utilizzabile ai soli fini del riconoscimento delle prestazioni ex-Enpals, da porre ad esclusivo carico della gestione medesima, secondo i peculiari requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, sanciti dalla speciale normativa del settore.

La gestione ex Enpals si basa sulla suddivisione dei lavoratori in tre gruppi per ciascuno dei quali sono richiesti un numero minimo di giorni utili per perfezionare un anno ai fini pensionistici.

Può succedere che in alcuni anni sia stato accreditato un numero di giorni superiori a quelli minimi e ciò costituisce il surplus che, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva utile per il cumulo pensionistico non va tenuto in considerazione.

SI RICORDA CHE

Nel caso in cui l'assicurato/pensionato, titolare di un pro-rata di pensione perfezionato ad es. nel FPLD e sia in attesa di maturare, in forma progressiva, il pro rata a carico di una Cassa, deceda prima di questo momento, si deve tenere conto anche dell'ulteriore quota a carico della Cassa, da determinarsi secondo il relativo ordinamento con riferimento ai familiari superstiti e alle aliquote di reversibilità. Pertanto, qualora il requisito minimo sia stato soddisfatto con i soli periodi contributivi presso le gestioni dell'INPS, la Cassa liquida l'eventuale quota a suo carico, secondo la disciplina del relativo ordinamento.